



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
Provincia di Siracusa

II^ COMMISSIONE CONSILIARE

Riunione del 15/02/2017 Convocata il 10/02/2017 avviso nr. Prot. 1345

Riunione del 15/02/2017 Convocata il 06/02/2017 avviso nr. Prot. 1079 auto convocata il 13/01/2017

Oggetto della discussione:

- 1. *Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016***
- 2. *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni.”***

Atti trasmessi in data 10/02/2017 nota prot. 1317 e 02/02/2017 nota nr. Prot. 1000

Sono presenti/assenti per la II^ Commissione Consiliare:

I Consiglieri	Presente
1. Carmelita Girasole (Presidente)	Presente
2. Monaco Paolo (vice presidente)	Assente
3. Salvatore Gallo (Componente)	Presente
4. Sandra Giardina (Componente)	Presente
5. Carmela Spada (Componente)	Assente

Partecipa

1. Sindaco dott. Carlo Scibetta
2. Il responsabile del III settore Sig. Toscano Filippo
3. Il segretario generale dott. Sebastiano Grande

Verbale della seduta

Alle ore 18:30, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario verbalizzante il consigliere Giardina Sandra, alle ore 18:40 dichiara aperta la discussione.

- 1. *Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge n. 193 del 2016***

Sul punto 1 all'ordine del giorno relazione il dott. Grande e sig. Filippo Toscano che evidenziano quanto segue.

L'art. 6-ter- “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016; l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Il Comune può disporre la definizione



con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017.

Rispetto a tale data, si fa tuttavia rilevare che è da ritenersi quale termine ordinatorio in quanto una norma di carattere generale in tema di regolamenti contenuta nell'art. 52 - c.2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, successivamente rivisto con l'art. 53 - c. 16 della legge 23.12.2000 n. 388, e modificato dall'art. 27 - c. 8 legge 28.12.2001 n. 448 dispone che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che, al momento dal decreto milleproroghe all'art. 5 - c. 11 - D.L. 30.12.2016 è fissato al 31 marzo 2017. Entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre dare notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune. Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni. Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Si propone di inserire alla pag. 3 dell'art. 3 punto 1, del regolamento in discussione, la data entro la quale presentare l'istanza entro 02/05/2017 salvo ulteriori proroghe.

Il presidente propone di esprimere il **parere sul 1° punto all'o.d.g.**: i consiglieri presenti di maggioranza esprimono parere favorevole, mentre il consigliere di minoranza si riserva di discuterne in consiglio.

2. "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni."

Sul punto 2 all'ordine del giorno relazione il _____ che evidenzia quanto segue:

Il D.Lgs. n. 175/2016 recante T.U.S.P. rappresenta la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, introducendo significative novità la più rilevante delle quali è la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune, con l'obbligo dell'adozione di una delibera consiliare ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione da trasmettere, anche se con esito negativo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali, individuando al comma 2 (a cui si rinvia) le attività per le quali è consentito costituire, mantenere o acquisire quote societarie. Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) ovvero una specifica missione di pubblico interesse nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle



fondazioni (Riferimento art. 1 - c. 4). Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti - sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni etc.)

Dall'attività di ricognizione risulta che il Comune di Palazzolo Acreide possiede le seguenti partecipazioni societarie;

1. Società di Regolamentazione Rifiuti (SRR) è una partecipazione obbligatoria per legge, ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. che sostituisce l'ATO SRI, in liquidazione, di cui si detiene il 2,72%
2. Società Consorzio ATO 8 Siracusa per il servizio idrico integrato di cui si detiene la quota dell' 1,75% in liquidazione.

Ad entrambe le società, obbligatorie per legge, partecipano tutti i Comuni del Libero Consorzio di Comuni di Siracusa e si dovrà partecipare fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.

3. "Gal Val d'Anapo - Agenzia Sviluppo degli Iblei - Società consortile a prevalente capitale pubblico, a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell'art. 2615 del codice civile la cui durata è statutariamente fissata al 31.12.2050. E' costituita per la parte pubblica dai Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Fera, Palazzolo Acreide, Solarino e Sortino, dalla Camera di Commercio di Siracusa e dell'ex Provincia regionale di Siracusa. Per la parte privata da varie associazioni di categoria quali CNA, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Nazionale Consumatori, Assoimprese, etc. La quota di partecipazione è pari all'1,22% per un valore nominale di € 129,00 su un capitale sociale complessivo di € 29.000,00, l'onere annuo di partecipazione è fissato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, in € 0,50 per abitante residente secondo il rilevamento ISTAT per l'anno relativo. La società è rappresentativa delle diverse realtà territoriali del territorio ibleo. Deputata ad elaborare strategie di programmazione territoriale e di sviluppo locale con progettualità utili per il miglioramento dello sviluppo dell'area attraverso un approccio di carattere multisettoriale che vede coinvolti quali elementi catalizzatori partenariati pubblico-privato, in linea con i dettati dei nuovi regolamenti comunitari del ciclo di programmazione 2014/2020. La società opera anche nella qualità di "Soggetto intermediario" per l'utilizzazione diretta delle complessive risorse economico-finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie, per concretizzare iniziative integrate con condizioni di reciprocità, per incoraggiare ed assistere la popolazione del territorio a svilupparsi secondo le priorità, in termini istituzionali ed economico-sociali. Inoltre è l'unico organismo che può ed effettua azioni di supporto tecnico per la creazione e gestione tecnico-amministrativa di un parco progetti del comprensorio attraverso i quali sono stati finanziati interventi comprensoriali inseriti nel PIST n° 12- PIT 28 HYBLON TUKLES
4. GAL NATIBLEI si configura come una società cooperativa senza scopo di lucro costituitasi nel 2009 con durata fino al 31.12.20120, quale evoluzione ed integrazione delle esperienze di sviluppo locale di quattro aree sub-provinciali del Val d'Anapo, del Leontinoi, del Ducezio e dell'alto Ragusano, tale territorio è stato individuato come "Nucleo di Aggregazione Territoriale" in cui è stato realizzato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) finanziato dal PSR 2007- 2013, è costituito attualmente da 25 soci pubblici e da 33 soci privati, il Comune ha partecipato alla costituzione del capitale sociale con la quota di € 500,00 pari ad una quota sociale dell'1,76%. Il regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 ha evidenziato che, le misure concernenti l'economia rurale devono essere attuate di preferenza mediante la costituzione di Sistemi Locali di tipo Partecipativo. La misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 sostiene e promuove l'elaborazione di strategie di sviluppo locale attraverso un approccio di carattere



multisetoriale che vede coinvolti come elementi catalizzatori i partenariati locali pubblico/privati; Il Reg. (CE) n. 1303/2015, agli art 32 e 33 stabilisce le modalità di azione e composizione dei partenariati pubblico/privati che devono essere in grado di elaborare i PAL al fine di valorizzare la potenzialità del territorio e per accedere alle risorse del PSR Sicilia 2014 -2020 devono essere costituiti in GAL. Dato atto che il GAL NATIBLEI, nell'ambito della nuova programmazione ha già avviato una fase di consultazione pubblica finalizzata alla preparazione e successiva elaborazione del nuovo Piano di Azione Locale (PAL) con l'obiettivo di incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale realizzando una strategia che stimoli in modo coerente ed innovativo lo sviluppo locale del proprio territorio rurale.

Dal contesto normativo complessivo, si evince che finalità del T.U.S.P. prioritariamente è il perseguimento del principio di economicità per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione, inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgano ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P. Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO SRI in , ora SRR, per la gestione del servizio rifiuti e l'ATO 8 Siracusa per il servizio idrico integrato, per i quali la partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge. Analoghe considerazioni di economicità e convenienza, oltretutto di necessità al fine di assicurare la possibilità di partecipazione ai bandi comunitari e regionali, debbano essere svolte per le partecipazioni societarie al GAL VAL D'ANAPPO - Agenzia di Sviluppo degli Iblei — Società Consortile a.r.l. e per il GAL NATIBLEI la cui scelta di una eventuale cessione delle quote societarie, molto esigue, priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti per cui, una tale ipotesi, sarebbe illogica e sconsigliata, considerato che tali società hanno dato corso ad azioni positive ed economicamente fruttuose per il Comune considerati i consistenti finanziamenti ottenuti per il territorio.

Per quanto precede si ritiene che debbano e mantenute tutte le partecipazioni.

Visto anche il parere favorevole del revisore dei conti Dott.ssa Di Pietro e del responsabile del II settore Dott. Puzzo e del Segretario generale Dott. Grande Sebastiano, il presidente propone di esprimere il **parere sul 2° punto all'o.d.g.:** i consiglieri presenti di maggioranza esprimono parere favorevole, mentre il consigliere di minoranza si riserva di discuterne in consiglio.

Alle ore 19:20 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

Il Presidente II^a Commissione Consiliare

Il Segretario II^a Commissione Consiliare